



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

ACCORDO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI RELATIVO AL FONDO 2016 PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

LE PARTI

Visto il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto l'articolo 21, comma 1, del citato decreto l.vo n. 165 del 2001, che prevede l'istituzione di un meccanismo di valutazione dell'attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all'art.17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell'attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visti gli articoli 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della *performance* da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 16 in data 13 marzo 2015, concernente l'adozione del Piano della *Performance* della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, per gli anni 2015-2017;

Visto il C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 21 aprile 2006 e, in particolare, l'art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera B), del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005, che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione di criteri e modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area 1;

Visto il disposto dell'articolo 57, comma 1, del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005, che prevede di destinare al finanziamento della retribuzione di

risultato una quota del fondo di cui all'articolo 58 del predetto contratto della dirigenza dell'Area I, non inferiore al 15% del totale della disponibilità;

Visto il disposto dell'articolo 57, comma 4, del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005, in base al quale l'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 e in particolare l'articolo 23, che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell'ambito dell'85% delle risorse complessive;

Visto l'articolo 60 del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005;

Visto l'articolo 61, del precitato C.C.N.L. della dirigenza dell'area 1 - quadriennio 2002-2005, che disciplina la reggenza dell'ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente, con diritto alla conservazione del posto;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 concernente il riordino della dirigenza statale;

Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I - quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I - biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 17 del 13 marzo 2015, con il quale è stato aggiornato il sistema di valutazione dei dirigenti;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);

Visto l'art. 37, comma 11-bis e seguenti, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 2011, n. 111 e s.m.i.;

Preso atto dell'ammontare del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2016, come da decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 11 in data 17 gennaio 2017;

Ritenuto di destinare, nell'anno 2016 - per l'attività espletata nell'anno 2015 - alla retribuzione di risultato una quota del fondo pari ad €. **416.244,12**;

Ritenuto di destinare, nell'anno 2016, alla retribuzione di posizione, una quota pari ad €. **1.417.480,00**;

Vista la nota in data 16 marzo 2017, prot. DFP 0016555 P-4 17.1.14, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in considerazione del nulla osta del MEF - Dipartimento RGS - IGOP, ha rilasciato parere favorevole all'ulteriore corso del contratto;

CONVENGONO

Art. 1

(Campo di applicazione)

Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 2

(Utilizzazione e ripartizione del fondo)

Il fondo costituito per l'anno 2016, pari ad euro **1.833.724,12**, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli artt. 22 e 7, rispettivamente del I e del II biennio dei CCNL sottoscritti il 12 febbraio 2010. L'ammontare delle risorse è esposto nell'allegato 1.

Art. 3

(Verifica e valutazione dei risultati)

Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con il sistema, le procedure e le garanzie individuate nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 17 del 13 marzo 2015, in seguito denominato D.P.C.S.

Art. 4

(Retribuzione di risultato)

La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi, misurati con le procedure di valutazione previste dal D.P.C.S. di cui al precedente art. 3.

Al fine di garantire il carattere di premialità, la retribuzione di risultato è articolata in n. 3 livelli di valutazione, graduati secondo i parametri riprodotti nell'allegata tabella (Allegato n. 2), cui corrispondono differenti importi retributivi.

All'esito positivo della verifica semestrale prevista dal sistema di valutazione dei dirigenti vigente, è corrisposta, a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno successivo alla verifica medesima, una quota mensile di retribuzione di risultato, pari a euro 500, quale anticipo provvisorio e salvo conguaglio, con eventuale ripetizione delle somme erogate in eccedenza, in caso di mancato raggiungimento dei risultati per effetto della valutazione annuale della performance.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono, conformemente a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del vigente CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, essere integralmente utilizzate per remunerare l'attività dei dirigenti con riferimento ai rispettivi esercizi finanziari.

Art. 5
(Somme non attribuite)

Le parti concordano, in base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 8, del C.C.N.L. dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, che le risorse destinate alla retribuzione di posizione che risulteranno a consuntivo disponibili alla fine dell'esercizio 2016 saranno utilizzate per la retribuzione di risultato per l'attività espletata nel medesimo anno. La quota aggiuntiva di retribuzione di risultato sarà erogata una tantum.


Art. 6
(Sostituzione del Dirigente)

In favore dei dirigenti incaricati ad interim della direzione di Uffici sprovvisti di titolare, in osservanza dell'articolo 61 del vigente C.C.N.L. e del successivo articolo 7, è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva - da sommare a quella connessa alla direzione dell'Ufficio di cui hanno la titolarità - pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione dell'ufficio ricoperto ad interim.

L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività svolta e previa relazione dell'Organo sovraordinato non valutatore sull'attività dell'ufficio. L'attività dovrà essere descritta mediante una relazione del dirigente con riferimento alla durata dell'incarico e contenere le principali e significative iniziative intraprese, dirette al miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali dell'ufficio cui è preposto.

Art. 7
(Incarichi aggiuntivi)

In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono sul fondo di cui all'art. 2, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.



Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto nella misura del 50% dell'importo relativo ai singoli incarichi, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:

- Competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- Natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- Correlazione tra la tipologia delle funzioni assegnate e l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL 2002/2005.

Per gli incarichi arbitrari, si applica la disciplina prevista dall'art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.


L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012, in base a quanto specificato dalla circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013, paragrafo 2.1, è remunerato in misura pari all'ammontare massimo della quota attribuibile a titolo di retribuzione di risultato prevista per i dirigenti.

Art. 8
(Pubblicità degli incarichi)

In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL - Area I Dirigenza - 2002/2005 e di quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione assicura il continuo aggiornamento, almeno bimestrale, sul sito istituzionale, degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire.

Roma, 31 marzo 2017

Per l'Amministrazione:



Gabriele Alotti



Per le organizzazioni sindacali:

CGIL/FP Dirigenti Tiziana Giamprini

CISL/FP Dirigenti Area 1 Giuseppe Benelli

UIL/PA Coordinamento Dirigenti Ministeri Paolo Di Stefano

UNADIS Giuseppe Mercuri

DIRSTAT Roberto Costa

CONFSAL UNSA _____

FEDERAZIONE ASSOMED SIVEMP Alfredo Janni

**UFFICI CENTRALI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA***Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico***COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA - ANNO 2016 -**

FONDO CERTIFICATO DALL'U.C.B. (art. 1, co. 189, L. 266/2005, come modificato dall'art. 67 della legge n. 133/2008 - € 1.199.454,31 x - 10%)	1.079.508,88
RIA personale cessato (fino al 2010)	111.951,07
RIA personale cessato (fino al 2011)	60.564,17
Applicazione art. 58, 5° comma CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003	86.000,00
Applicazione art. 7, 1° comma, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2004-2005	82.000,00
Onere per assunzione dirigente Ufficio Sistemi e Processi	33.198,00
Applicazione art. 22, co. 1, e art. 7 CCNL quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 e 2008-2009 (incremento a regime)	88.622,17
Art. 44, co.6, legge 18 giugno 2009, n. 69	247.177,12
Totale	1.789.021,41
RIA personale cessato anni precedenti	57.752,71
DECURTAZIONE PERMANENTE(ex art.9, co. 2-bis ultimo periodo, d.l. n. 78/2010 e s.m.i.)	-13.050,00
Importo fondo 2015 (limite ex art. 1, co. 236, legge n. 208/2015)	1.833.724,12
IMPORTO FONDO 2016	1.833.724,12
Art. 61, co.9,D.l. n.112/2008 convertito con mdific. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133	0,00
IMPORTO TOTALE FONDO 2016	1.833.724,12
QUOTA FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (22,70% delle somme disponibili) art. 25, co. 1 CCNL quadriennio normativo 2006-2009	416.244,12
QUOTA FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	somma disponibile 1.417.480,00
TOTALE FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.833.724,12

FASCE DI FUNZIONE	N.DIRIGENTI IN SERVIZIO NELL'ANNO 2016	QUOTE DA ATTRIBUIRE DAL 1°/1/2016	TOTALE
1^ fascia	1	44.900,00	44.900,00
2^ fascia	34	40.370,00	1.372.580,00
3^ fascia		32.100,00	0,00
			1.417.480,00

rapporto
1^/3^ fascia **1,40**

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

A. Quota del Fondo destinata alla retribuzione di risultato comprensiva della retribuzione di risultato per remunerare l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione	€ 416.244,12
B. Importo da sottrarre alla quota del Fondo destinata alla retribuzione di risultato per remunerare gli incarichi dirigenziali ricoperti ad interim	€ 103.167,78
D. Budget disponibile (A-B)	€ 313.076,34

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL BUDGET

Sono stabilite tre fasce di merito nelle quali collocare il personale dirigenziale sulla base della valutazione per l'attività svolta nell'anno 2015.

Ad ogni fascia di merito corrisponde il conseguimento di un punteggio come di seguito indicato.

FASCIA	PUNTEGGIO
1	da 91 a 100
2	da 71 a 90
3	fino a 70

A ciascun dirigente collocato nella seconda fascia è attribuita una retribuzione di risultato pari all'85% di quanto corrisposto, al medesimo titolo, al dirigente posto in prima fascia. A ciascun dirigente in terza fascia compete una retribuzione di risultato pari al 70% di quella percepita in prima fascia.

ESEMPIO:

FASCIA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI RISULTATO
1	€ 10.000,00
2	€ 8.500,00
3	€ 7.000,00